



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

Allegato 1 Delibera C.C. n. 12 / 28 marzo 2001

Visto **IL SINDACO**
Alessandro Ricci

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Danilo Fricano

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE
E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

INDICE



TITOLO I°

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Consiglieri comunali	pag. 5
Art. 2 - Prima seduta del Consiglio - Consigliere anziano	pag. 5
Art. 3 - Primi adempimenti del Consiglio	pag. 5

CAPO II

GRUPPI CONSILIARI

Art. 4 - Composizione	pag. 6
Art. 5 - Costituzione	pag. 6
Art. 6 - Notizie sulla costituzione	pag. 6
Art. 7 - Conferenza dei capi-gruppo	pag. 6

TITOLO II°

COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 8 - Istituzione	pag. 7
Art. 9 - Costituzione	pag. 7
Art. 10 - Insediamento	pag. 7
Art. 11 - Convocazione	pag. 7/8
Art. 12 - Funzionamento - Decisioni	pag. 8
Art. 13 - Partecipazione del Sindaco	pag. 8
Art. 14 - Segreteria - Verbalizzazione	pag. 8
Art. 15 - Assegnazione affari	pag. 9
Art. 16 - Indagini conoscitive	pag. 9
Art. 17 - Commissioni speciali o temporanee	pag. 9
Art. 18 - Sedute delle commissioni	pag. 9



TITOLO III°

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

CAPO I°

SESSIONI E SEDUTE

Art. 19 - Presidenza - Sede riunioni	pag. 10
Art. 20 - Sessioni	pag. 10
Art. 21 - Convocazione	pag. 11
Art. 22 - Seduta prima convocazione	pag. 11/12
Art. 23 - Seduta seconda convocazione	pag. 12
Art. 24 - Ordine del giorno	pag. 13
Art. 25 - Sedute - Adempimenti preliminari	pag. 13
Art. 26 - Pubblicità e segretezza delle sedute	pag. 13

CAPO II°

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 27 - Verifica numero legale	pag. 14
Art. 28 - Designazione scrutatori	pag. 14
Art. 29 - Ordine durante le sedute	pag. 14
Art. 30 - Sanzioni disciplinari	pag. 14/15
Art. 31 - Svolgimento interventi	pag. 15
Art. 32 - Durata interventi	pag. 15/16
Art. 33 - Questioni pregiudizionali e sospensive	pag. 16
Art. 34 - Fatto personale	pag. 16/17
Art. 35 - Udienze conoscitive	pag. 17
Art. 36 - Dichiarazione di voto	pag. 17
Art. 37 - Verifica numero legale	pag. 17
Art. 38 - Presentazione di mozioni ed emendamenti	pag. 18
Art. 39 - votazione	pag. 18
Art. 40 - votazione mozioni ed emendamenti	pag. 19
Art. 41 - Irregolarità nella votazione	pag. 19
Art. 42 - Verbalizzazione riunioni	pag. 19
Art. 43 - Diritti dei consiglieri	pag. 19
Art. 44 - Revoca e modifica deliberazioni	pag. 19
Art. 45 - Segretario - Incompatibilità	pag. 19



CAPO III

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 46 - Diritto all'informazione dei Consiglieri	pag. 20
Art. 47 - Interrogazione	pag. 20
Art. 48 - Svolgimento delle interrogazioni	pag. 20
Art. 49 - Interpellanze	pag. 21
Art. 50 - Svolgimento delle interpellanze	pag. 21
Art. 51 - Svolgimento congiunto di interpellanze e interrogazioni	pag. 21
Art. 52 - Mozioni	pag. 21
Art. 53 - Svolgimento delle mozioni	pag. 22
Art. 54 - Emendamenti alle mozioni	pag. 22
Art. 55 - Ordini del giorno riguardanti mozioni	pag. 22
Art. 56 - votazione delle mozioni	pag. 22

TITOLO IV

PROCEDURE PARTICOLARI

Art. 57 - Proposta di mozione di sfiducia costruttiva Revoca e sostituzione degli Assessori	pag. 23
Art. 58 - Decadenza dalla carica di consigliere comunale	pag. 23

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 59 - Disposizioni finali - Entrata in vigore Pubblicazione	pag. 23
--	---------

TITOLO I



ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Consiglieri comunali

- 1 - I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti.
- 2 - Essi durano in carica sino alla elezione dei nuovi, a qualunque causa dovuta.

Art. 2

Prima seduta del Consiglio

- 1 - Il Consiglio comunale per la sua prima seduta è convocato dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.
- 2 - L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e, sempre a cura del Sindaco, va contestualmente partecipato al Prefetto.

Art. 3

Primi adempimenti del Consiglio

- 1 - Nella prima seduta, il Consiglio comunale procede ad ottemperare agli adempimenti previsti dall'articolo 29 dello Statuto comunale.



CAPO II

GRUPPI CONSILIARI

Art. 4 **Composizione**

1. I Gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
2. Il Consigliere, o i Consiglieri, che non intendono far parte dei gruppi individuati nel precedente comma devono far pervenire al Segretario comunale, nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.
3. Successivamente alla prima seduta del Consiglio, il Consigliere, o i Consiglieri, che non intendono aderire ad un gruppo già costituito o intendano costituire un nuovo gruppo devono darne immediata comunicazione al Segretario comunale.

Art. 5 **Costituzione**

- 1 - Ogni Gruppo consiliare e' regolarmente costituito dalla data in cui sia pervenuta, al Segretario comunale, comunicazione in ordine alla sua composizione. A tale scopo, nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, procede alla elezione del Capogruppo.
- 2 - Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione al Segretario comunale, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capogruppo.

Art. 6 **Notizie sulla costituzione**

- 1 - Il Presidente del Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, informa il Consiglio dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari e di ogni successiva variazione.

Art. 7 **Conferenza dei capigruppo**

- 1 - La conferenza dei Capigruppo, costituiti ai sensi dell'articolo 5, è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale e da questi convocata ogni qualvolta lo ritenga utile e necessario, anche su determinazione della Giunta Comunale o a richiesta di uno o più Capigruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio comunale, nonché per l'esame di ogni particolare argomento che il Presidente ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.

TITOLO II



COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 8 **Istituzione**

- 1 - Il Consiglio Comunale, una volta ottemperati gli adempimenti relativi alla prima adunanza, può stabilire, a mente dell'articolo 27 dello Statuto, il numero delle commissioni consiliari permanenti, determinandone la competenza per materia.
- 2 - Le Commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio Comunale.
- 3 - Le Commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.

Art. 9 **Costituzione**

- 1 - Ciascun gruppo designa i propri rappresentanti in seno ad ogni commissione in numero pari a quello assegnatogli; i Capigruppo danno comunicazione di ciò al Presidente del Consiglio Comunale.
- 2 - Con le modalità previste nel precedente comma, si procede anche per la sostituzione dei commissari designati.
- 3 - Le Commissioni sono costituite, una volta acquisite le designazioni, con provvedimento del Consiglio comunale e sono composte da due consiglieri del gruppo di maggioranza e un consigliere per ogni gruppo di minoranza. All'atto della loro costituzione il Consiglio comunale provvede alla nomina del Presidente.

Art. 10 **Insedimento**

- 1 - La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data di esecutività del provvedimento di costituzione.
- 2 - La Commissione, nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Vicepresidente.

Art. 11 **Convocazione**

- 1 - Il Presidente, anche di intesa con il Vicepresidente, convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Provincia di Bologna

2 - Il Vicepresidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne svolge le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano fra i presenti.

3 - La convocazione e l'ordine del giorno sono trasmessi al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco e all'Assessore competente per materia.

Art. 12

Funzionamento - Decisioni

1 - Il Commissario, che non sia in grado di intervenire ad una seduta della Commissione di cui fa parte, può farsi sostituire, previo avviso al Presidente, da un consigliere del suo stesso gruppo.

2 - Ciascun commissario possiede un numero di voti pari alla consistenza numerica del proprio gruppo consiliare. I commissari appartenenti al gruppo di maggioranza possiedono un numero di voti pari alla metà del numero dei componenti il proprio gruppo; nel caso in cui tale numero non sia intero, il commissario designato per primo avrà un voto in più rispetto a quello designato per secondo; nel caso in cui sia assente uno dei commissari appartenenti al gruppo di maggioranza, il commissario presente disporrà anche dei voti del collega assente.

3 - Per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno tre componenti che rappresentino almeno la maggioranza dei voti del Consiglio comunale.

4 - Le decisioni della commissione sono valide allorché ottengano il voto favorevole di un numero di commissari che rappresenti la maggioranza dei voti rappresentati in Consiglio comunale.

Art. 13

Partecipazione del Sindaco

1 - Il Sindaco e gli Assessori non possono essere eletti Presidenti o Vicepresidenti delle commissioni. Tuttavia hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo, di prendere parte alle sedute delle commissioni.

2 - Possono infine chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

Art. 14

Segreteria - Verbalizzazione

1 - Il Segretario della Commissione è un componente nominato a maggioranza nella prima riunione. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale.

2 - I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 15

Assegnazione affari

1 - Il Presidente del Consiglio Comunale assegna alle singole Commissioni, secondo il criterio



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Provincia di Bologna

della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi apposito parere, dandone formale e contestuale comunicazione al relativo Presidente.

2 - Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti, che elevabili a trenta qualora siano disposte indagini conoscitive di cui al successivo art. 16. Nei casi di comprovata urgenza, il Presidente del Consiglio Comunale può fissare un termine più breve.

3 - Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è ugualmente adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della Commissione competente.

Art. 16

Indagini conoscitive

1 - Le Commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame; a tale scopo, possono procedere all'audizione del Segretario comunale e dei titolari degli Uffici comunali nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune.

2 - Le Commissioni hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Art. 17

Commissioni speciali o temporanee

1 - Il Consiglio, a norma dell'art. 27 dello Statuto, può procedere alla istituzione di Commissioni speciali o temporanee, determinandone i poteri, l'oggetto, la durata ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione di ciascun gruppo consiliare.

2 - La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati in generale dalle norme previste per le Commissioni consiliari permanenti, salvo le specifiche ulteriori norme prevedibili nel caso particolare.

Art. 18

Sedute delle commissioni

1 - Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata deliberazione, non venga diversamente stabilito.

2 - La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

TITOLO III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO



CAPO I

SESSIONI E SEDUTE

Art. 19

Presidenza - Sede riunioni

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale, che dichiara aperta e chiusa la seduta ; nel caso di sua assenza o impedimento è presieduto, in ordine decrescente :
 - a) dal Consigliere anziano;
 - b) dal Consigliere presente che segue nella graduatoria di anzianità.
2. Si riunisce in apposita sede e può, per comprovate esigenze, riunirsi in altro luogo, per determinazione del Presidente del Consiglio Comunale, che deve informare di ciò i consiglieri con l'avviso di convocazione.

Art. 20

Sessioni

- 1 - Il Consiglio Comunale si riunisce di pieno diritto, tutte le volte che occorre, per lo svolgimento dell'attività rientrante nelle proprie attribuzioni.
- 2 - Può essere riunito in via straordinaria per determinazione del Sindaco o per richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.
- 3 - La riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, salvo i casi d'urgenza.
- 4 - Può essere tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Presidente del Consiglio Comunale, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.
- 5 - Può infine, con le modalità previste all'art. 141, secondo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, essere riunito dall'organo regionale di controllo, quando sia infruttuosamente trascorso il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Art. 21

Convocazione

- 1 - La convocazione dei consiglieri va disposta dal Presidente del Consiglio Comunale con avvisi scritti, consegnati a domicilio a mezzo del messo comunale, che deve farne formale dichiarazione, oppure consegnati direttamente agli interessati, con sottoscrizione per ricevuta.



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

- 2 - L'avviso si ha per recapitato anche quando non sia stato possibile effettuarne la consegna a domicilio, per assenza del destinatario e dei familiari.
- 3 - Può essere effettuata spedizione a mezzo raccomandata ai consiglieri residenti fuori Comune, quando questi non abbiano eletto domicilio nel Comune e non ne abbiano fatta formale comunicazione al Segretario comunale.
- 4 - E' possibile procedere a recapito in altro indirizzo, anche informatico, o telematico, qualora sia appositamente designato dal destinatario e purché sia sempre possibile produrre prova certa dell'avvenuta consegna od inoltro.
- 5 - L'avviso per il Consiglio, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le riunioni richieste da un quinto dei consiglieri va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.
- 6 - Nei casi d'urgenza l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso però l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.
- 7 - Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
- 8 - L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.
- 9 - Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno quarantotto ore prima della riunione, salvo motivati impedimenti, non sia stata depositata unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata, in un ufficio comunale di facile accesso indicato nell'avviso di convocazione.
- 10 - Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Art. 22

Seduta di prima convocazione

- 1 - Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati al Comune.
- 2 - Decorsa un'ora dopo quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiarerà deserta l'adunanza, rinviando gli affari posti all'ordine del giorno ad un'adunanza di seconda convocazione.
Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.
- 3 - Nel numero fissato da qualsiasi disposizione per la validità delle adunanze, non vanno computati i consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi od anche i parenti o



gli affini sino al quarto grado civile abbiano interesse.

4 - I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

5 - I consiglieri che invece escono dalla sala delle riunioni prima della votazione non si computano nel numero richiesto per rendere legale l'adunanza.

Art. 23

Seduta di seconda convocazione

1 - E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

2 - La seduta di seconda convocazione deve tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta; le relative deliberazioni sono valide a condizione che intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

3 - L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 21.

4 - Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

5 - Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Presidente del Consiglio Comunale, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 21.

Art. 24

Ordine del giorno

1 - L'iniziativa della proposta da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e ai singoli Consiglieri Comunali, oltre ai casi contemplati al quarto e quinto comma dell'art. 20.

2 - Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

3 - Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

4 - La inversione di questi, su proposta del Presidente del Consiglio Comunale o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 25

Sedute - Adempimenti preliminari

1 - Il Presidente del Consiglio Comunale, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.

2 - Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.

3 - Nel caso non vengano fatte osservazioni, i verbali si ritengono approvati senza formale votazione. Occorrendo, la votazione ha luogo per alzata di mano.

4 - Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

5 - Dei verbali votati o rettificati viene steso apposito verbale al termine della seduta.

Art. 26

Pubblicità e segretezza delle sedute

1 - Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per i casi in cui, con motivata deliberazione, è diversamente stabilito.

2 - La seduta non può essere pubblica quando si tratti di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

CAPO II

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 27

Verifica numero legale

1 - L'adunanza del Consiglio si apre con l'appello nominale dei Consiglieri fatto dal Segretario comunale o da chi per esso, per accertare l'esistenza del numero legale, come alle norme del capo



I° del presente regolamento.

Art. 28
Designazione scrutatori

1 - Dopo l'appello nominale il Presidente dichiara aperta la seduta e designa tre consiglieri, di cui almeno uno appartenente ad un gruppo di minoranza, alle funzioni di scrutatori per le votazioni tanto pubbliche che segrete.

Art. 29
Ordine durante le sedute

1 - Le persone che assistono nella parte riservata al pubblico debbono essere inermi, restare in silenzio, astenersi da qualunque segno di approvazione o disapprovazione e mantenere un contegno corretto.

2 - Nessuna persona estranea può avere accesso durante la seduta nella parte riservata ai Consiglieri. Oltre al Segretario, agli impiegati, ai vigili urbani e agli addetti al servizio, potrà, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari e di qualunque altra persona che sia richiesta dal Consiglio.

3 - Alle sedute del Consiglio partecipano, se richiesti dal Presidente del Consiglio Comunale, gli Assessori non Consiglieri, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero per la validità dell'adunanza.

4 - Il Presidente, nelle sedute pubbliche, dopo avere dati gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine, fatto salva, secondo le circostanze, l'applicazione del successivo articolo 30.

5 - Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, il Presidente può ordinare lo sgombero della sala.

Art. 30
Sanzioni disciplinari

1 - Nessun partecipante può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente del Consiglio Comunale.

2 - Se un partecipante turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

3 - Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente può proporre al Consiglio la esclusione dall'aula del richiamato per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il richiamato non abbandona l'aula, il Presidente sospende la seduta.



4 - Indipendentemente dalla procedura del richiamo, il Presidente può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di uno o più partecipanti o presenti che provochino tumulti o disordini, o passini alle vie di fatto, o si rendano responsabili di atti oltraggiosi; è fatta salva in tali casi l'applicazione degli articoli 338 (violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario) e 342 (oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario) del codice penale.

Art. 31 **Durata degli interventi**

1 - Effettuata l'illustrazione dell'argomento da parte del proponente, i Consiglieri che intendono parlare sull'oggetto debbono farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola.

2 - Nella trattazione di uno stesso argomento ciascun Consigliere ha a disposizione le seguenti facoltà e tempi massimi:

a) per ogni intervento : 15 minuti , se Capogruppo; 10 minuti, se Consigliere;

b) per la replica: 10 minuti , se Capogruppo; 5 minuti, se Consigliere.

3 - Per particolari argomenti iscritti all'Ordine del giorno può essere richiesta deroga, da parte di un singolo Consigliere, ai tempi previsti nel comma precedente; in tali casi il Consiglio Comunale vota, a maggioranza semplice, la relativa proposta disciplinandone i tempi.

4 - Gli Assessori non Consiglieri hanno a disposizione le stesse facoltà e tempi massimi dei Capigruppo.

Art. 32 **Svolgimento interventi**

1 - Il richiedente, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto, rivolto al Consiglio.

2 - Quando il richiedente superi il termine assegnato per l'intervento, il Presidente del Consiglio Comunale può togliergli la parola dopo averlo invitato due volte a concludere.

3 - Il Presidente richiama il richiedente che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persista nel suo atteggiamento.

4 - Se dell'intervento viene data lettura, il relativo documento va consegnato al Segretario comunale per acquisirlo a verbale.

5 - Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.



Art. 33

Questioni pregiudiziali e sospensive

- 1 - Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al compimento o al verificarsi di determinati atti o fatti.
- 2 - La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
- 3 - Le questioni sono discusse immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione; questa prosegue solo se il Consiglio non le respinga a maggioranza.
- 4 - In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
- 5 - Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
- 6 - I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.
- 7 - Ove il Consiglio venga, dal Presidente del Consiglio Comunale, chiamato a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 34

Fatto personale

- 1 - Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
- 2 - Il componente che chiede la parola deve indicarlo. Il Presidente decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio, per alzata di mano e senza discussione.
- 3 - Il componente che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

Art. 35

Udienze conoscitive

- 1 - Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività del Comune.



2 - Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario comunale nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, il difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.

3 - L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.

4 - Durante l'udienza del Segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Sindaco ad uno dei consiglieri presenti.

Art. 36 **Dichiarazione di voto**

1 - A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti, se Capogruppo, a tre minuti, se Consigliere.

2 - Iniziativa la votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 37 **Verifica numero legale**

1 - In qualsiasi momento nel corso della seduta si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.

2 - Il Presidente del Consiglio Comunale, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta fino alla relativa ricostituzione. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Art. 38 **Presentazione di mozioni ed emendamenti**

1 - Prima della replica del Sindaco o del relatore possono essere presentati, da ciascun Consigliere, mozioni ed emendamenti concernenti l'argomento e non richiedenti la procedura d'iscrizione all'ordine del giorno.

2 - Tali mozioni o emendamenti, debbono, di norma, essere redatti per iscritto, firmati e depositati sul banco del Presidente il quale ne dà lettura o incarica il proponente di darne lettura.

3 - Il proponente può rinunciare, in qualsiasi momento prima della votazione, alla sua proposta, mozione od emendamento.

4 - Qualora siano stati presentati mozioni ed emendamenti, è data facoltà ad ogni consigliere di



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Provincia di Bologna

chiedere al Consiglio, prima della replica del relatore, una breve sospensione della trattazione dell'argomento allo scopo di consentire ai proponenti l'eventuale integrazione o riduzione delle mozioni e degli emendamenti presentati.

5 - Sulla richiesta di sospensione e sulla durata di quest'ultima decide il Presidente. In caso di dissenso si pronuncia il Consiglio, seduta stante, senza discussione.

6 - Se la richiesta viene accolta, alla ripresa della trattazione dell'argomento è concesso, ai soli consiglieri che avevano presentato mozioni ed emendamenti, di presentare per iscritto alla Presidenza i nuovi testi eventualmente concordati, in sostituzione di quelli originariamente presentati.

7 - Data lettura al Consiglio di detti testi da parte del Presidente o del proponente e intervenuta la replica del relatore sono ancora ammesse le sole dichiarazioni di voto.

Art. 39

Votazione

1 - I consiglieri votano per appello nominale o peralzata di mano, a discrezione del Presidente del Consiglio Comunale.

2 - Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.

3 - Terminate le votazioni il Presidente del Consiglio Comunale, con l'assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito.

4 - Si intende adottata la proposta che ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi di maggioranze qualificate previste dalla Legge o dai regolamenti.

5 - Il voto espresso mediante scheda bianca o nulla non altera il numero complessivo dei voti, stabilito prima della votazione sulla base del numero dei votanti, necessario ad approvare la proposta (quorum funzionale).

Art. 40

Votazione di mozioni ed emendamenti

1 - Nel caso in cui siano stati presentati - con le modalità di cui al precedente art. 38, mozioni ed emendamenti, vengono votati prima le mozioni, poi gli emendamenti, infine il testo definitivo della proposta comprensivo degli emendamenti approvati.

Art. 41

Irregolarità nella votazione

1 - Quando si verificano irregolarità nella votazione il Presidente del Consiglio Comunale, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che la stessa sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

Art. 42

Segretario - Verbalizzazione riunioni

- 1 - Il Segretario comunale, o chi legalmente lo sostituisce, partecipa alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto, redigendo i verbali delle adunanze.
- 2 - I processi verbali debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
- 3 - Essi vanno comunicati all'Assemblea nei modi cui al secondo comma dell'art. 25 e sono firmati dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario verbalizzante.

Art. 43

Diritti dei consiglieri

- 1 - Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 44

Revoca e modifica deliberazioni

- 1 - Le deliberazioni del Consiglio che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si hanno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della modificazione o della revoca.

Art. 45

Segretario - Incompatibilità

- 1 - Il Segretario comunale deve ritirarsi dall'adunanza quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolga interessi suoi ovvero interessi di suoi parenti od affini entro il quarto grado.
- 2 - In tale caso il Presidente sceglie uno dei componenti del Consiglio cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

CAPO III

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 46

Diritto all'informazione dei Consiglieri

- 1 - I Consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende da questo dipendenti, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate dall'apposito regolamento.
- 2 - Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti.
- 3 - Hanno infine diritto di prendere visione e copia degli atti preparatori ed istruttori riguardanti



le deliberazioni adottate dalla Giunta.

Art. 47
Interrogazioni

1 - Le interrogazioni consistono nella semplice domanda orale rivolta da un Consigliere al Sindaco se un fatto sia vero, se una informazione sia giunta in Comune o sia esatta, se sia stato adottato o sia stia per adottare qualche provvedimento su un determinato affare.

2 - Esse sono presentate senza necessità di iscrizione all'ordine del giorno, il Sindaco vi dà risposta orale, l'interrogante può alla fine dichiararsi o no soddisfatto, di esse viene redatto sommario processo verbale.

3 - Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. In tal caso, il Sindaco è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni e la risposta viene acquisita agli atti del verbale di cui al precedente comma.

4 - Ove non venga chiesta la risposta scritta, lo svolgimento della interrogazione può avvenire, a giudizio del Sindaco, nella seduta immediatamente successiva.

Art. 48
Svolgimento delle interrogazioni

1 - Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta del Consiglio. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e non possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante.

2 - L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente del Consiglio Comunale, di decadenza dell'interrogazione.

Art. 49
Interpellanze

1 - L'interpellanza consiste in una domanda formulata per iscritto ed avente il medesimo contenuto della interrogazione; essa va firmata dall'interpellante e protocollata agli atti del Comune.

2 - Ad esse va fornita risposta nella seduta consiliare immediatamente successiva, e, comunque, non oltre trenta giorni dalla presentazione.

Art. 50
Svolgimento delle interpellanze

1 - Il Consigliere che ha presentato l'interpellanza ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a dieci minuti.

2 - Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti,



le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.

3 - Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.

4 - L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente del Consiglio Comunale, di decadenza dell'interpellanza.

5 - Il Consigliere che non sia soddisfatto della risposta data ad una interpellanza può presentare sulla stessa una mozione.

Art. 51

Svolgimento congiunto di interpellanze e interrogazioni

1 - Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente alla fine della seduta stessa allo scopo fissato dal Sindaco. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 52

Mozioni

1 - La mozione consiste nella proposta, sottoscritta da uno o più consiglieri, di adottare una deliberazione, da parte del Consiglio Comunale, su un determinato oggetto.

2 - Se la mozione è avanzata durante il Consiglio, essa va presentata al Presidente del Consiglio Comunale, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

Art. 53

Svolgimento delle mozioni

1 - Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.

2 - Indipendentemente dal numero dei firmatari la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.

3 - Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.

4 - Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 54

Emendamenti alle mozioni



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

1 - Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

Art. 55

Proposte riguardanti mozioni

1 - Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare proposte volte a chiarirne il contenuto, senza però che le stesse possano essere illustrate dai proponenti.

2 - Le proposte sono messe in votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

Art. 56

Votazione delle mozioni

1 - Le mozioni sono messe in votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.

2 - In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.



TITOLO IV

PROCEDURE PARTICOLARI

Art. 57

Proposta di sfiducia

- 1 - Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica in caso di approvazione, per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, di una mozione di sfiducia che deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.
- 2 - Le modalità per la presentazione, discussione e votazione della mozione sono stabilite dall'articolo 52 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 58

Decadenza dalla carica di Consigliere Comunale

- 1 - Il consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
- 2 - Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dall'art. 26 del vigente Statuto Comunale.
- 3 - Il consigliere comunale decade altresì dalla carica nel caso previsto dall'articolo 25 del vigente Statuto Comunale.
- 4 - Il relativo procedimento è disciplinato dall'articolo 26 del vigente Statuto Comunale.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 59

Disposizioni finali - Entrata in vigore - Pubblicazione

- 1 - Il presente Regolamento, adottato in attuazione dell'art. 27 dello Statuto, disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale, limitatamente alle fattispecie non regolate dalla legge.
- 2 - Un esemplare dello stesso viene depositato negli uffici della Segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, a richiesta ed a proprie spese, possono ottenerne copia.
